

Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2012 n. 1240

Difformità dell'opera, termini di denuncia, riconoscimento del vizio dell'appaltatore, conseguenze.

Ai sensi dell'art. 1667, ultimo comma c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa, con la conseguenza che il committente non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per la denuncia. A sua volta, il riconoscimento dei vizi e/o delle difformità dell'opera, può risultare, anche, indirettamente e, cioè dall'impegno che l'appaltatore assume di eliminare vizi o difformità dell'opera.